



ATTO n. 916/BIS

**Relazione della III Commissione Consiliare Permanente
SANITA' E SERVIZI SOCIALI**

Relatore Consigliere GIANFRANCO CINTIOLI

Relazione orale ai sensi dell'articolo 27, comma 6 del Regolamento interno

SULLA

PROPOSTA DI LEGGE


Recante il seguente titolo:

***Modalità di esercizio delle medicine non convenzionali da parte dei medici
chirurghi, degli odontoiatri, dei medici veterinari e dei farmacisti.***

“

Approvato dalla III Commissione consiliare permanente il 29 settembre 2014

Trasmesso alla Presidenza dell'Assemblea legislativa l'8 ottobre 2014



**COMUNICAZIONE DELLA III
COMMISSIONE CONSILIARE
PERMANENTE**

Si comunica che la III Commissione consiliare permanente nella seduta del 29 settembre u.s. ha esaminato in sede referente, ai sensi dell'art. 28, comma 2 del Regolamento interno, l'atto n. 916.

La Commissione ha deciso unanimemente di esprimere parere favorevole sul testo così come risulta emendato recante il seguente titolo: "Modalità di esercizio delle medicine non convenzionali da parte dei medici chirurghi, degli odontoiatri, dei medici veterinari e dei farmacisti".

La Commissione infine ha incaricato di riferire oralmente all'Assemblea al Consigliere Giancarlo Cintioli.

Si richiede l'iscrizione all'ordine del giorno dei lavori della prossima seduta dell'Assemblea Legislativa.



(Schema di delibera proposto dalla III Commissione Consiliare permanente)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA

VISTA la proposta di legge di iniziativa del Consigliere Raffaele Nevi, depositata alla Presidenza dell'Assemblea legislativa in data 11 luglio 2012, assegnata in pari data alla III Commissione consiliare permanente in sede redigente ed al Comitato per la Legislazione ai sensi dell'articolo 39 del Regolamento, concernente: "Istituzione di elenchi professionali regionali per l'esercizio delle medicine non convenzionali o complementari da parte dei medici e odontoiatri, dei medici veterinari e dei farmacisti" (ATTO N. 916);

ATTESO che il disegno di legge è rimesso alla discussione ed approvazione del Consiglio regionale secondo il procedimento ordinario, ai sensi dell'articolo 28, comma 2 del Regolamento interno;

ATTESO che il titolo del disegno di legge risulta così modificato: "Modalità di esercizio delle medicine non convenzionali da parte dei medici chirurghi, degli odontoiatri, dei medici veterinari e dei farmacisti";

ATTESO che la III Commissione consiliare permanente ha espletato sull'atto medesimo la consultazione mediante audizione dei soggetti interessati;

VISTI gli articoli 39 e 30 del Regolamento interno;

VISTO il parere e udita la relazione della III Commissione consiliare permanente sull'atto medesimo illustrata oralmente, ai sensi dell'articolo 27, comma 6 del Regolamento dal relatore Consigliere Giancarlo Cintioli (ATTO N. 916/bis);

VISTI gli emendamenti presentati ed approvati in Commissione;

VISTO lo Statuto;

VISTO il Regolamento interno;

*con votazione separata articolo per articolo
nonché con votazione finale sull'intera
legge che ha registrato ----- voti favorevoli,
----- contrari e ----- voti di astensione,
espressi nei modi di legge dai -----
Consiglieri presenti e votanti*



DELIBERA

- di approvare la legge regionale concernente: "Modalità di esercizio delle medicine non convenzionali da parte dei medici chirurghi, degli odontoiatri, dei medici veterinari e dei farmacisti" composta di n. 7 articoli nel testo che segue:



**TESTO PROPOSTO DALLA III
COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE**

Art. 1

Finalità e oggetto

1. La Regione garantisce la libera scelta terapeutica del paziente e la libertà di cura del medico in adesione ai principi del codice di deontologia professionale e nell'ambito di un rapporto consensuale ed informato tra medico e paziente.
2. La Regione, con la presente legge, tutela e promuove l'esercizio delle medicine non convenzionali nel quadro delle competenze assegnate alle regioni dal titolo V della Costituzione e nel rispetto di quanto previsto dall'Accordo, stipulato in data 7 febbraio 2013, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, "concernente i criteri e le modalità per la certificazione di qualità della formazione e dell'esercizio dell'agopuntura, della fitoterapia e dell'omeopatia da parte dei medici chirurghi, degli odontoiatri, dei veterinari e dei farmacisti" (di seguito Accordo Stato-Regioni).
3. La Regione riconosce il diritto dei cittadini di avvalersi degli indirizzi diagnostici e terapeutici delle medicine non convenzionali e, in conformità alle indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità, ne promuove la cultura con particolare attenzione alla formazione dei sanitari ed all'informazione dei pazienti.
4. La Regione favorisce l'accoglimento e l'integrazione di metodologie cliniche provenienti da altre culture e da altre esperienze conoscitive secondo le più recenti indicazioni fornite da studi di filosofia della scienza secondo il concetto di paradigma epistemologico.



Art. 2

Medicine non convenzionali

1. Le disposizioni della presente legge riguardano le seguenti medicine non convenzionali:

- a) Agopuntura;
- b) Fitoterapia;
- c) Omeopatia;
- d) Omotossicologia;
- e) Medicina Antroposofica;
- f) Medicina Ayurvedica;
- g) Medicina Tradizionale Cinese.

Art. 3

Elenchi dei medici esperti nelle medicine non convenzionali

1. I medici chirurghi, gli odontoiatri, i medici veterinari e i farmacisti, che hanno effettuato i percorsi formativi di cui al comma 2, possono iscriversi agli elenchi di professionisti esperti nelle medicine non convenzionali appositamente istituiti dagli Ordini professionali. L'iscrizione non costituisce condizione necessaria per l'esercizio delle medicine non convenzionali che resta disciplinato dalla normativa statale vigente.

2. Gli Ordini professionali e la Regione, sulla base di un protocollo di intesa, nel rispetto della normativa comunitaria e statale nonché dell'Accordo Stato-Regioni, definiscono:

- a) i percorsi formativi tenuti dagli istituti di formazione pubblici e privati accreditati dalla Regione secondo i criteri di cui all'articolo 5, per l'ammissione agli elenchi di cui al comma 1;
- b) le norme transitorie per il riconoscimento dei titoli conseguiti precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Per le finalità di cui al presente articolo, il protocollo di intesa di cui al comma 2 può prevedere altre pratiche di medicine non



convenzionali oltre a quelle previste dall'articolo 2.

Art. 4

Commissione per la formazione nelle medicines non convenzionali

1. E' istituita, presso la competente Direzione regionale della Giunta regionale, la Commissione per la formazione nelle medicine non convenzionali esercitate dai medici chirurghi, odontoiatri, medici veterinari e farmacisti, di seguito Commissione.

2. La Commissione è composta:

a) dal direttore regionale della direzione regionale competente, o un suo delegato, che la presiede;

b) da quattro dirigenti o funzionari regionali esperti nei settori della formazione professionale, farmaceutico, della sanità umana e della sanità animale;

c) da un medico, un odontoiatra, un medico veterinario e un farmacista, esperti nella rispettiva medicina non convenzionale, indicati dai relativi Ordini professionali per ognuna delle sette medicine non convenzionali di cui all'articolo 2, previa intesa con gli Ordini stessi.

3. Nell'ipotesi in cui il protocollo d'intesa di cui all'articolo 3, comma 2, preveda altre pratiche di medicine non convenzionali ai sensi del medesimo articolo 3, comma 3, la Commissione viene integrata da un medico, un odontoiatra, un medico veterinario e un farmacista, esperti nella rispettiva medicina non convenzionale, indicati dai relativi Ordini professionali per ognuna delle medicine non convenzionali previste, previa intesa con gli Ordini stessi.

4. La Commissione può inoltre essere integrata, su determinazione della stessa o per iniziativa del suo Presidente, in relazione agli argomenti trattati, con esperti di comprovata esperienza professionale nello specifico argomento oggetto di trattazione.



5. La Commissione è nominata, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Giunta regionale e dura in carica quattro anni; la funzione di segreteria della Commissione è svolta da un funzionario della Direzione regionale competente presso la quale è istituita.

6. La Commissione, entro il mese di gennaio di ogni anno, presenta alla Giunta regionale un rapporto annuale sul lavoro svolto l'anno precedente; la Giunta provvede a trasmettere il rapporto annuale all'Assemblea legislativa.

7. L'istituzione ed il funzionamento della Commissione non comportano oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 5

Compiti della Commissione

1. La Commissione svolge funzioni consultive e propositive nei confronti della Giunta regionale per l'adozione di provvedimenti attuativi delle finalità di cui alla presente legge e in particolare:

a) propone, fatta salva la normativa regionale in materia e nel rispetto dell'Accordo Stato-Regioni, i criteri di accreditamento e verifica degli istituti di formazione pubblici e privati nelle singole discipline di medicine non convenzionali;

b) propone le modalità di istituzione e di tenuta dell'elenco regionale aggiornato degli istituti di formazione accreditati nelle singole discipline di medicine non convenzionali, e ne cura il relativo monitoraggio;

Art. 6

Norme transitorie

1. Gli ordini professionali dei medici chirurghi e degli odontoiatri provvedono all'iscrizione negli elenchi di professionisti esperti nelle medicine non convenzionali dei soggetti che risultino in



possesso dei titoli riconosciuti ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera b), nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 10 dell'Accordo Stato-Regioni.

2. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle professioni di medico veterinario e di farmacista sino alla definizione dell'Accordo previsto dall'articolo 10, comma 5, dell'Accordo Stato-Regioni.

Art. 7

Norma finanziaria

1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza regionale.